



Prot. **20230614/40575**

Bologna, 14 giugno 2023

EMENDAMENTI D.L. 61/23

Premessa

Alla luce del D.L. 61/2023 e delle Circolari 53 e 54 pubblicate dall'INPS lo scorso 8 giugno, è necessario intervenire nella conversione parlamentare del Decreto con emendamenti che rafforzino le tutele garantite alla popolazione colpita dalle alluvioni e diano risposte ai lavoratori esclusi dagli ammortizzatori sociali emergenziali messi in campo con l'art. 7 e 8 del Decreto.

Per questo motivo, CGIL CISL UIL Emilia Romagna richiedono a tutte le forze politiche presenti in Parlamento di sostenere gli emendamenti e le integrazioni di seguito proposti e che riguardano:

COPERTURA RISORSE

- Occorre prevedere nella conversione parlamentare del Decreto l'adeguamento delle coperture finanziarie necessarie a realizzare le misure contenute nel Decreto così come verrà emendato dal Parlamento.

LAVORO

- Lavoratori impossibilitati a recarsi sul luogo di lavoro posto al di fuori dei Comuni di cui all'Allegato 1 al Decreto: portare la copertura dell'ammortizzatore unico emergenziale a 90 giornate. Attualmente sono 15, insufficienti in particolare per chi ha subito 2 alluvioni;
- Rendere obbligatorio il diritto di informazione alle Organizzazioni Sindacali sull'utilizzo da parte delle imprese dell'ammortizzatore sociale emergenziale (lo è sempre stato, anche nelle fasi più dure dell'emergenza COVID);
- Dare la possibilità di prorogare i tempi determinati in scadenza, per tenerli agganciati al posto di lavoro e permettere di usufruire dell'ammortizzatore sociale;
- Proroga di 2 mesi delle NASPI e Dis-Coll in scadenza tra il 1/5/23 e il 30/6/23
- Lavoratori agricoli e stagionali in genere: garantire la copertura contributiva e l'accesso alla NASPI e alla disoccupazione agricola a tutti i lavoratori che hanno lavorato nel 2022;
- Prevedere per i lavoratori stagionali che non erano ancora stati assunti al 1/5/23 (particolarmente importante per turismo, terme, parchi divertimento, industria alimentare), l'accesso all'ammortizzatore unico con le stesse modalità dei lavoratori agricoli.
- Dare copertura a tutti i lavoratori esclusi dagli ammortizzatori sociali: lavoratori autonomi occasionali, collaboratori sportivi.
- Lavoratori con contratto intermittente: garantire l'effettiva esigibilità dell'ammortizzatore unico, derogando a tutte le condizioni normalmente previste per l'accesso agli ammortizzatori ordinari dei lavoratori con contratto intermittente.

- Lavoratori “domestici”: prevedere la possibilità di accesso all’indennità lavoratori autonomi.

SOSPENSIONE PAGAMENTI/PROCEDIMENTI E SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEGLI AFFITTI

- Prevedere la rateizzazione sia delle bollette che dei versamenti e pagamenti sospesi;
- Includere i domiciliati non residenti nella sospensione dei versamenti e pagamenti;
- Politiche abitative: prevedere espressamente la sospensione dell’esecuzione degli sfratti e garanzia per famiglie e imprese titolari di contratti di locazione del necessario sostegno per il pagamento degli affitti (rifiuto fondo affitti).

UNIVERSITÀ

- Prevedere l’esonero dal pagamento delle tasse universitarie per l’anno accademico 2023/2024 (nel DL previsto l’esonero per il 2022/2023, ma sono tasse già pagate).

EMENDAMENTI

LAVORO (Emendamenti art. 7 e 8 D.L. 61/23)

- **Lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro**

All’art. 7 c. 4, le parole “di quindici giornate” sono sostituite da:
“di novanta giornate”

Motivazione:

La copertura di 15 giornate riconosciuta ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro (art. 7 c. 4) è assolutamente insufficiente. In particolare, per i lavoratori colpiti dalla prima alluvione dell’1-4 maggio, tali giornate si sono di fatto concluse addirittura prima degli eventi accaduti a partire dal 16 maggio. È quindi necessario portare tale copertura a 90 giornate.

- **Diritto di informazione alle OOSS**

All’art. 7 c. 6, dopo le parole “di consultazione sindacale” aggiungere:
“, fatti salvi gli obblighi di informazione previsti dall’art. 14 D. Lgs. 148/2015,”

Motivazione:

L’art.7 c. 6 dispensa i datori di lavoro dal rispetto degli obblighi di consultazione sindacale previsti dal D. Lgs. 148/2015, ma non dagli obblighi di informazione previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 148/2015. La Circolare INPS n. 53/23 definisce l’informazione sindacale una “facoltà” del datore di lavoro. Occorre quindi un emendamento che chiarisca che permangono gli obblighi informativi in capo ai datori di lavoro.

- **Proroga contratti a tempo determinato in scadenza e proroga NASPI/DIS-COLL**

Dopo l’art. 8 aggiungere:

“Art. 8-bis

1. Per i lavoratori a tempo determinato, compresi i lavoratori somministrati a tempo determinato, impiegati presso imprese che richiedono l’accesso all’integrazione al reddito di cui all’art. 7, il datore di lavoro può procedere, per il medesimo periodo di utilizzo dell’ammortizzatore sociale, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato in scadenza, anche a scopo di somministrazione.

2. In favore dei lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni di cui all'Allegato 1, le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2023 e il 30 giugno 2023, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario dell'integrazione al reddito di cui all'art. 7 e delle indennità di cui all'art. 8. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria."

Motivazione:

1. Come fatto durante l'emergenza COVID, si propone di dare la possibilità di prorogare i contratti a tempo determinato in scadenza durante la fruizione dell'ammortizzatore sociale, in modo da consentire di tenere agganciati i lavoratori in questa condizione tanto all'integrazione al reddito quanto al posto di lavoro.

2. Come fatto durante l'emergenza COVID, si propone di prorogare le prestazioni NASPI e DIS-COLL in scadenza per dare una copertura di reddito a fasce della popolazione già particolarmente in difficoltà.

- **Lavoratori stagionali senza contratto attivo**

All'art. 7 c. 5, secondo periodo, dopo le parole "restanti lavoratori agricoli", aggiungere:

"e ai lavoratori stagionali che alla data dell'evento emergenziale non hanno un rapporto di lavoro attivo,"

Motivazione:

I lavoratori stagionali che avrebbero dovuto cominciare a lavorare a partire dal mese di maggio e seguenti e che, a causa degli eventi emergenziali, non hanno potuto iniziare a lavorare (es: turismo in particolare interno e appenninico e filiere collegate al turismo, stagionali dell'industria alimentare non ricompresi dal comma 5, stabilimenti termali, parchi tematici e divertimento, ecc.) risultano sprovvisti di qualsiasi sostegno al reddito. È necessario dare loro copertura attraverso l'integrazione al reddito, applicando anche quanto previsto dal diritto di precedenza (art. 24 D. Lgs. 81/2015).

- **Copertura contributiva per agricoli e stagionali**

All'art. 7 c. 5 dopo le parole "di disoccupazione agricola" aggiungere:

"Ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici annuali dei lavoratori agricoli nel 2022 per almeno un giorno e ai lavoratori che hanno avuto uno o più contratti di lavoro stagionale nell'anno 2022, per l'anno 2023 viene riconosciuto a fini contributivi e assistenziali e per l'eventuale accesso al requisito della disoccupazione, anche agricola, il trascinarsi delle giornate lavorate nel 2022, se di miglior favore, indipendentemente dall'avvenuta iscrizione nei suddetti elenchi per l'anno 2023."

Motivazione:

Bisogna garantire il trascinarsi dei contributi, indipendentemente dalle giornate lavorate nel 2023, ai fini dell'accesso alla NASPI e alla disoccupazione agricola.

- **Indennità per lavoratori autonomi occasionali, lavoratori domestici e collaboratori sportivi**

a) All'art. 8, primo periodo, dopo le parole "dei lavoratori autonomi" aggiungere:

“, anche titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’art. 2222 codice civile, non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente,”

b) All’art. 8, primo periodo, dopo le parole “di previdenza e assistenza” aggiungere:

“nonché in favore dei lavoratori titolari di contratti autonomi occasionali non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e assistenza, non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente,”

c) All’art. 8, aggiungere:

“2-bis: L’indennità di cui al comma 1 è erogata dalla società Sport e Salute s.p.a. in favore dei lavoratori che al 1/5/23 sono residenti, domiciliati ovvero operano in uno dei Comuni di cui all’Allegato 1, impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell’emergenza causata dagli eventi alluvionali, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

2-ter: L’indennità di cui al comma 1 è erogata ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 1/5/23, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali e che abbiano dovuto sospendere l’attività lavorativa a causa degli eventi alluvionali.”

Motivazione:

Sulla base del D.L. 61/23 e delle Circolari INPS 53 e 54 risultano esclusi sia dall’ammortizzatore unico che dalle indennità una tantum i lavoratori autonomi occasionali, i collaboratori sportivi e i lavoratori domestici.

In particolare, rispetto ai lavoratori autonomi occasionali, è necessario fornire sostegno anche ai lavoratori che, percependo meno di 5 mila euro annui, non sono tenuti all’iscrizione alla Gestione Separata INPS (es: moltissimi riders) e che hanno subito un danno estremamente rilevante che spesso si va ad aggiungere ad una condizione di precarietà precedente.

Rispetto ai lavoratori domestici, per i quali non si può intervenire attraverso l’ammortizzatore unico, si propone di dare sostegno attraverso l’indennità una tantum con la stessa procedura prevista per i lavoratori autonomi.

- **Lavoratori con contratto intermittente**

All’art. 7 c. 5, dopo l’ultimo periodo aggiungere:

“Per i lavoratori con contratto intermittente, è garantita l’integrazione salariale, nel limite massimo di 90 giornate, in deroga alle normative vigenti, indipendentemente dal fatto che la causa di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa si sia verificata prima che il lavoratore venga chiamato o risponda ad una chiamata e dal numero di giornate lavorate negli ultimi 12 mesi. Il datore di lavoro comunica ad INPS il numero di giornate per le quali, in assenza dell’evento emergenziale, il lavoratore con contratto intermittente avrebbe prestato il proprio servizio.

Motivazione:

Le esperienze passate, a partire dagli ammortizzatori Covid, hanno dimostrato che è insufficiente quanto attualmente previsto dalla normativa e dalle Circolari INPS per l’accesso agli ammortizzatori sociali per i lavoratori con contratto intermittente. Durante l’emergenza Covid, ai lavoratori intermittenti prima si era data la possibilità di accedere alla CIG, ma successivamente – verificata l’inconsistenza delle prestazioni loro riconosciute – venne deciso di consentire l’accesso alle

indennità una tantum. Di fronte a questa nuova emergenza, è necessario prevedere immediatamente una modalità di accesso che consenta a tali lavoratori una copertura retributiva adeguata.

SOSPENSIONE PAGAMENTI/PROCEDIMENTI E SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEGLI AFFITTI

Emendamenti art. 1 c. 12 (Sospensione Bollette)

- **Rateizzazione bollette**

All'art. 1 c. 12 dopo il primo periodo inserire:

“Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'ARERA disciplina altresì le modalità per l'introduzione di una specifica disciplina in materia di rateizzazione dei pagamenti sospesi, prevedendo la possibilità per ciascuna utenza coinvolta di optare per il pagamento dell'intero importo sospeso ovvero di aderire ad un piano di rateizzazione. ARERA predisporrà diverse opzioni di rateizzazione dei pagamenti, ivi inclusi piani che prevedano il pagamento della prima rata a partire dal 1/7/2024 e dal 1/1/2025. I piani di rateizzazione non prevederanno la corresponsione di interessi.

Motivazione:

Come definito da ARERA nella delibera 216/2023/R/com, ARERA rimandava al Governo di stabilire le “l'eventuale introduzione di specifica disciplina in materia di rateizzazione dei pagamenti”. All'art. 1 c. 12 del Decreto non c'è specifica indicazione ad ARERA di prevedere piani di rateizzazione che invece sono assolutamente necessari per evitare che famiglie e imprese si trovino al termine della sospensione importi assolutamente insostenibili da pagare. Con il prossimo Decreto Legge andranno poi previste, con adeguate coperture, misure volte a garantire l'esonero totale dal pagamento delle bollette per i soggetti più colpiti dall'alluvione e agevolazioni tariffarie per i Comuni alluvionati.

Emendamenti art. 1 (sospensione versamenti)

- **Sospensione versamenti anche per domiciliati**

All'art. 1 c. 1 dopo le parole “la residenza” aggiungere:
“, il domicilio”

Motivazione:

L'art. 1 c. 1 prevede che i soggetti destinatari della sospensione dei versamenti siano i nuclei familiari residenti e le imprese aventi sede legale o operativa nei Comuni di cui all'Allegato 1. Sono esclusi i domiciliati non residenti, che invece rappresentano una platea importante di lavoratori e pensionati.

- **Rateizzazione versamenti sospesi**

All'art. 1 c. 7, primo periodo, dopo le parole “20 novembre 2023” aggiungere:
“, ovvero mediante congrui piani di rateizzazione degli importi sospesi”

Motivazione:

Analogamente a quanto indicato relativamente alla sospensione delle bollette, è necessario prevedere la rateizzazione dei versamenti sospesi.

Emendamenti politiche abitative

- **Sospensione sfratti**

All'art. 4, dopo il comma 6 aggiungere:

“6-bis. Nei Comuni di cui all'Allegato 1, fino al 31 agosto 2023, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo.”

Motivazione:

Riteniamo opportuno che nel Decreto sia specificatamente prevista la sospensione dell'esecuzione degli sfratti.

- **Rifinanziamento Fondo affitto e Fondo morosità incolpevole**

Dopo l'art. 20, aggiungere:

“Art. 20-bis.

1. Per l'annualità 2023, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di ulteriori 200 milioni di euro e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 50 milioni di euro.

2. La revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e il successivo trasferimento ai Comuni come prevista dall'articolo 1 commi 8, 9 e 10 del decreto del Ministero delle Infrastrutture 30 12 agosto 2020 dovrà essere adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”

Motivazione:

Alla luce dell'emergenza in corso, è necessario procedere al rifinanziamento del fondo nazionale affitto e del fondo per la morosità incolpevole come misure di garanzia per famiglie e imprese titolari di contratti di locazione per il necessario sostegno per il pagamento degli affitti.

UNIVERSITÀ

Emendamenti art. 6 (Università e alta formazione)

- **Esonero tasse universitarie 2023/2024**

All'art. 6 c. 2, le parole “per l'anno accademico 2022/2023” sono sostituite da:

“per gli anni accademici 2022/2023 e 2023/2024”.

Motivazione:

In molti Atenei le tasse universitarie dell'a.a. 2022/2023 sono già state pagate. Le tasse su cui sarebbe necessario l'intervento di esonero, come già deliberato da Unibo, sono le tasse relative all'a.a. 2023/2024.